

LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)

Aggiornamento alla GU 30/10/2001

310. SANITA' PUBBLICA

R) Servizio sanitario nazionale

L. 23 dicembre 1978, n. 833 (1). Art. 36

Istituzione del servizio sanitario nazionale (2) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

(2) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato al n. R/VII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 5 febbraio 1998, n. 30; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero della sanità: Circ. 29 agosto 1996, n. 12; Circ. 6 maggio 1998, n. 7;
- Ministero delle finanze: Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 aprile 1996, n. 26324.

TITOLO I

Il servizio sanitario nazionale

Capo III - Prestazioni e funzioni

36. Termalismo terapeutico.

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 (16).

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (16/a), convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione

della invalidità pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18] (16/b).

Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (17), e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

(16) Con D.M. 19 maggio 1986 (Gazz. Uff. 17 giugno 1986, n. 138) è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.

(16/a) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(16/b) Comma abrogato dall'art. 15, L. 31 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(17) Riportato alla voce Regioni.